



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

Organismi di Controllo
LORO SEDI

ICQRF – DG PREF
Ufficio PREF III
c.a. Paolo Tolomei
SEDE

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

e, p.c. FEDERBIO
Piazza dei Martiri, 1
40121 Bologna
info@federbio.it

Oggetto: tempo di sospensione per medicinali veterinari allopatrici in allevamenti biologici

Con riferimento all'oggetto ed alla relativa segnalazione di Federbio n. 117/18, si rappresenta quanto segue.

L' art. 24 del Reg. 889/2008 prevede espressamente che *“Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatrici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore”*.

La norma suddetta impone per gli allevamenti biologici di rispettare, nel caso di trattamenti con medicinali veterinari allopatrici, il doppio del tempo di sospensione prescritto per legge per gli allevamenti convenzionali. Tale tempo di sospensione non potrà in nessun caso essere inferiore a 48 ore.

L' interpretazione suddetta è coerente con la ratio della previsione normativa ed è confermata dal nuovo Reg. UE 2018/848 di seguito riportato *“La gestione della salute degli animali dovrebbe mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Inoltre, dovrebbero essere applicate misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione. L'utilizzo preventivo di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, non dovrebbe essere consentito nella produzione biologica. In caso di malattia o di ferita di un animale che necessita di un trattamento immediato, l'utilizzo di tali prodotti dovrebbe limitarsi al minimo necessario al fine di ristabilire il benessere dell'animale. In tali casi, per garantire l'integrità della produzione biologica per i consumatori, il periodo ufficiale di sospensione successivo all'utilizzo di tali medicinali, quale specificato nella normativa pertinente dell'Unione, dovrebbe essere pari al doppio del periodo normale di sospensione e avere una durata minima di 48 ore.”*

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.